

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

15

Deliberazione n° _____/2012

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DEL DIPENDENTE LUCA DI CORRADO – PRESA D'ATTO DELL'INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO CLAUDIO PETRONE.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso ex art. 414 cpc del 14/07/2011 proposto dall'avvocato Michele Brunetti, nell'interesse del dipendente Luca Di Corrado;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 16/09/2011, ns. prot. 17843.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Luca Di Corrado, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brunetti, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- 1) di accertare e dichiarare la condotta vessatoria e persecutoria tenuta nei confronti del ricorrente dalla Società Amat a mezzo dei suoi preposti e dirigenti;
- 2) condannare la Società al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subito e subendi dal ricorrente quantificandoli nella somma non inferiore ad € 350.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- 3) condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n°76 del 19/07/2011 l'avvocato Roberto Barberio è stato incaricato di rappresentare la Società di fronte al Tribunale di Taranto;

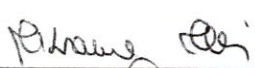
Considerato che:

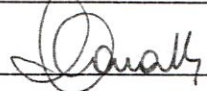
i rilievi mossi alla Società presentano dei profili di natura penale;

il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 26/09/2011, ns. prot. 17843, ha conferito con i poteri stabiliti dall'art. 24 lettera g) dello statuto, all'avvocato Claudio Petrone, congiuntamente all'avvocato R. Barberio, l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società, in relazione al procedimento civile instaurato;

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE GENERALE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di prendere atto del conferimento dell'incarico professionale all'avvocato Claudio Petrone, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 26/09/2011, ns. prot. 17843, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Luca Di Corrado, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brunetti;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali saranno definite in relazione ai minimi tariffari.

TRIBUNALE DI TARANTO
GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 c.p.c.

5321/11
Deposato in Cancelleria
11 28 GIU 2011

DI CORRADO LUCA, cod. fisc. DCRLCU79S17L049Q, nato a Taranto il 17/11/1979, residente in Leporano (Ta) alla via Dei Colibri n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Brunetti, presso e nel cui studio è elettivamente domiciliato in Taranto alla via Principe Amedeo n.26, giusta mandato a margine del presente atto, espone:

1. è dipendente a tempo indeterminato part-time (26 ore settimanali) dell'AMAT s.p.a. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) e riveste il profilo professionale di "collaboratore d'esercizio" parametro retributivo 129 del CCNL 27/11/2000 e ss.mm.;
2. quelle articolate ai punti che seguono le principali vicende della vita lavorativa del ricorrente rilevanti ai fini di causa;
3. a seguito di pubblica selezione, nella cui graduatoria di merito si collocava al quarto posto su 150 selezionati tra circa 3.000 partecipanti (cfr. avviso di selezione pubblica -all.1 e deliberazione del consiglio di amministrazione AMAT di approvazione della graduatoria n.14 in data 4/8/2005 -all. 2), previa visita medica e psicoattitudinale (cfr. nota AMAT prot. 18662/Us in data 16/9/2005 -all.3), in data 11/10/2005 veniva assunto a tempo indeterminato part-time verticale (26 ore settimanali distribuite su quattro giorni lavorativi) dall'AMAT s.p.a. con il profilo professionale di operatore di esercizio- conducente di linea (parametro retributivo 140 del CCNL 27/11/2000), con patto di prova di 18 mesi (cfr. lettera di assunzione prot.19970/UP in data 10/10/2005 -all.4);
4. in data 26/5/2006, il ricorrente, guidando un mezzo di linea, subiva infortunio a causa del quale riportava una lesione al polso sinistro comportante l'8% di invalidità (cfr. nota INAIL in data 24/9/2008 e relativi allegati -all.5). Inviato al medico competente per l'accertamento di idoneità alle mansioni, al ricorrente veniva consigliato di non insistere per il riconoscimento dell'inidoneità, pur avendo una limitata funzionalità del polso, altrimenti non avrebbe superato il periodo di prova. Tuttavia nonostante il ricorrente avesse accettato di continuare a guidare gli autobus

Avv. Michele Brunetti
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, chiamare terzi in causa, spiegare domanda riconvenzionale, proporre motivi aggiunti, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con gli stessi poteri. Vi autorizzo, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, consentendo altresì che gli stessi vengano conosciuti dai collaboratori di studio, dai praticanti, dai sostituti processuali, dal personale di segreteria e da quello tecnico, amministrativo e contabile e da qualunque altro soggetto che dovesse essere incaricato per quanto necessario alla conduzione della pratica; dichiaro di essere stato informato; ai sensi dell'art.13, dei miei diritti per come sanciti dal predetto D.Lgs. n.196/2003. Eleggo domicilio nello studio legale in Taranto alla via P. Amedeo n.26.

[Signature]
L'autentica
[Signature]

1° cronologico
importo atto €

13 LUG. 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARI

di linea, il rapporto di lavoro veniva risolto dall'AMAT s.p.a. in data 10/4/2007, ossia il giorno prima della fine del periodo di prova, per mancato superamento dello stesso (cfr. comunicazione AMAT prot. 5688/DG del 29/3/2007 -all.6);

5. avverso l'illegittimo recesso aziendale, tempestivamente impugnato (cfr. nota raccomandata del 4/4/2007 con ricevute r/r -all.7), il Sig. Di Corrado proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. (RG 6866/07 Tribunale di Taranto-Sez. Lavoro), a seguito del quale, in data 31/10/2007, interveniva verbale di conciliazione giudiziale (all.8); con detto verbale, il ricorrente, a ciò anche costretto dalle esigenze economiche in cui versava (doveva anche provvedere al mantenimento di una figlia minore e delle di lei madre), rinunciava agli atti del giudizio nonché ad ogni pretesa e/o diritto comunque connesso ed inerente alla vicenda specificamente dedotta in ricorso e dalla stessa derivante, a fronte della riassunzione da parte dell'AMAT a tempo indeterminato nel profilo professionale di "Collaboratore d'esercizio" - par. 129 del CCNL 27/11/2000, con esclusione del periodo di prova, da realizzare entro il giorno 15/11/2007, previa acquisizione del parere di idoneità fisica emesso dal medico aziendale competente;
6. pertanto, in attuazione del predetto verbale di conciliazione, a decorrere dal 15/11/2007, il ricorrente veniva riassunto alle dipendenze dell'AMAT S.p.a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time verticale e con l'attribuzione del profilo professionale di "Collaboratore d'esercizio", parametro retributivo 129, secondo la classificazione del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto contenuta nell'A.N. 27/11/2000 (cfr. lettera di assunzione prot. n. 20705/UP del 14/11/2007-all. 9). L'orario di lavoro veniva stabilito in 26 ore settimanali, articolate su turni di durata giornaliera pari a 6 ore e 30 minuti per 4 giorni settimanali; al ricorrente venivano attribuite le mansioni di autista addetto alla movimentazione di autobus senza passeggeri (mezzi a vuoto);
7. l'attività lavorativa si svolgeva regolarmente dalla data della nuova assunzione (15/11/2007) sino a quando, in data 31/5/2008, il ricorrente, guidando un autobus, subiva un altro infortunio al polso sinistro (cfr. nota INAIL in data 25/2/2009 e relativi allegati -all.10) rimanendo inabile al

- lavoro sino al 21/7/2008, con ulteriore compromissione della funzionalità del polso. Il ricorrente veniva inviato al medico aziendale competente per la verifica dell'idoneità alle mansioni e dichiarato inidoneo temporaneamente. Pertanto, dal 29/7/2008 al 18/3/2009, il ricorrente, a seguito dell'anzidetta temporanea inidoneità, veniva adibito a mansioni di "portierato", pur potendo l'azienda adibirlo ad altre mansioni specificamente previste per il profilo professionale di collaboratore di esercizio (Area professionale 3 del CCNL), quali la guida di autovetture o la vendita e verifica dei titoli di viaggio, informazione e supporto alla clientela e versamento incassi;
8. previo accertamento da parte del medico aziendale competente della sua idoneità alla mansione specifica, in data 23/3/2009, il ricorrente veniva nuovamente applicato a svolgere le mansioni di autista di mezzi a vuoto, che disimpegnava solo per la giornata del 23/3/2009, in quanto, durante detta giornata lavorativa subiva un ulteriore infortunio sul lavoro (che interessava sempre il polso sinistro), la cui inabilità temporanea cessava il 7/10/2009 (cfr. nota INAIL in data 29/1/2010 e relativi allegati -all.11);
 9. dall'8/10/2009 al 23/1/2010, il ricorrente, a seguito della ritenuta temporanea inidoneità alle mansioni specifiche di addetto alla guida di mezzi a vuoto, veniva nuovamente adibito alle mansioni di "portierato" nell'ambito del reparto di applicazione;
 10. inviato a nuova visita medica, in data 27/1/2010, il medico aziendale competente esprimeva a carico del ricorrente il seguente giudizio di idoneità lavorativa: "*Idoneo con limitazioni alla mansione di autista con la seguente prescrizione: idoneo alla guida di autovettura*" (cfr. certificato medico di idoneità lavorativa prot. n. 1611 del 27/01/2010 all.12);
 11. nonostante l'anzidetta prescrizione del medico aziendale competente, l'Azienda, pur avendo posti disponibili, non assegnava il ricorrente alle mansioni predette, proprie del profilo professionale rivestito, ma continuava ad adibirlo alle mansioni di portierato;
 12. in data 14/4/2010, il ricorrente subiva un ulteriore infortunio sul lavoro, con inabilità temporanea sino al 25/11/2010. L'INAIL riscontrava a carico del ricorrente una lesione del legamento peroneo calcare della caviglia destra con conseguente menomazione pari al 7% ; complessivamente (sommando le menomazioni riconosciute per gli infortuni precedentemente subiti) al

ricorrente veniva riconosciuta una compromissione dell'integrità psico-fisica pari al 16% con attribuzione di rendita (cfr. nota INAIL in data 20/12/2010 e relativi allegati -all.13);

13. in seguito alla seduta svoltasi in data 12/07/2010, la Commissione di Invalidità Civile n. 8 dell'ASL TA - Dipartimento di Prevenzione, riconosceva al ricorrente una invalidità civile del 60%, ponendo diagnosi "*Disturbo Bipolare in trattamento con stabilizzatori dell'umore*" (certificazione della Commissione d'Invalidità Civile -all. 14); nella relazione clinica del 12/07/2010 (all.15), la stessa Commissione per l'Accertamento delle Invalidità Civili esprimeva "*giudizio di idoneità a mansioni amministrative*";

14. ed invero, il ricorrente, già riconosciuto invalido civile al 55% nel 2004 "per disturbo bipolare in trattamento con regolatori dell'umore ed antidepressivi", a seguito degli eventi avversativi subiti in ambiente lavorativo, dal 2008 aveva ricominciato a soffrire di disturbi dell'umore con aspetti bipolari e, dal 2009, ad accusare sintomi propri del disturbo depressivo grave e del disturbo post-traumatico da stress, quali: insonnia, irrequietezza, ansia, mal di testa, tachicardia, dolore toracico, claustrofobia, depressione: pertanto, il ricorrente, si rivolgeva prima al suo medico curante e, poi, al centro specialistico dell'ASL TA per le malattie psichiche da lavoro (cfr. certificazioni di cui si dirà in seguito);

15. inviato a visita medica in data 30/11/2010 per la verifica della idoneità lavorativa, il ricorrente vedeva esprimere dal medico aziendale competente il seguente giudizio di idoneità lavorativa: "*Idoneo alla mansione di collaboratore d'esercizio*" (cfr. nota prot. n. 21981 del 30/11/2010 -all.16);

16. ripreso lo svolgimento della prestazione lavorativa quale collaboratore di esercizio addetto alla guida di mezzi a vuoto, in data 01/12/2010, il ricorrente subiva un ennesimo infortunio, mentre era alla guida di un autobus, a causa del blocco improvviso della caviglia destra, già lesionata in occasione del precedente infortunio (cfr. nota INAIL del 21/2/2011 e relativi allegati - all. 17); in tale occasione conseguiva danni alla caviglia e al ginocchio destri (cfr. certificazione INAIL del 15/12/2010 - all. 18- in cui si diagnosticava "*Deficit articolare antalgico ginocchio e tt dx; riferisce attacchi di panico post-traumatici*"; nell'attestazione del 13/01/2011

(all.19) l'INAIL accertava: *"distorsione alla caviglia e ginocchio dx"*, infortunio indennizzabile all'1% per *"lievi esiti algo-funzionali di lesione di m.i. ginocchio dx (16% grado di menomazione pregressa certificazione allegata)";*

17. in data 20/01/2011 il ricorrente veniva sottoposto a nuova visita medica da parte del medico aziendale competente, il quale, nel certificato medico di idoneità lavorativa prot. n. 1252 del 21/01/2011 (all.20), esprimeva il seguente giudizio di idoneità lavorativa: *"Idoneo con limitazioni alla mansione di autista"* con prescrizione *"idoneo alla guida autovettura"*;
18. ancora una volta, però, l'Azienda, riteneva di non applicare il ricorrente alle mansioni specifiche di guida di autovetture e, dal 20/1/2011 al 4/2/2011, il ricorrente veniva applicato a svolgere le mansioni di "portiere";
19. in data 03/02/2011 il ricorrente veniva nuovamente inviato a visita del medico aziendale competente, il quale rilasciava certificato medico di idoneità lavorativa con il seguente giudizio: *"Idoneo alla mansione di rabbocco olio e gasolio"* (all.21). Tale giudizio - che prescindeva dal contenuto della documentazione rilasciata al ricorrente dalla commissione dell'ASL TA in data 12/7/2010, dalla quale si evinceva che il Di Corrado non poteva fare sforzi e, soprattutto, svolgere la prestazione lavorativa in turnazione notturna - causava al lavoratore un grave stato di depressione; il ricorrente, ancora una volta, chiedeva all'Azienda di essere applicato a turni diurni ed a mansioni proprie del profilo rivestito e, specificamente, guida di autovetture, oppure a mansioni di verificatore o anche a mansioni amministrative ausiliarie, pure previste dal proprio profilo professionale;
20. al suddetto certificato seguiva nota dell'AMAT S.p.a prot. n. 2176/UP del 04/02/2011 (all.22), avente ad oggetto *"Esiti visite mediche. Destinazioni a mansioni di rabbocco olio e gasolio"*; con la quale l'Azienda comunicava al ricorrente che *"alla luce del predetto giudizio medico [emesso dal medico competente in data 21/01/2011] ... atteso, altresì, che l'attuale dotazione organica non prevede postazioni specificatamente riservate alla guida di autovetture, ... la S.V. è stata rinviata a visita dal medico competente, onde verificare la sua idoneità o meno all'espletamento delle mansioni di rabbocco olio e gasolio. Con l'allegato referto del 03/02/2011 il medico competente ha certificato la sua idoneità all'espletamento di*

quest'ultime mansioni. Alla luce di quanto sopra, in via provvisoria, a decorrere da domani, 5 febbraio 2011, e fino a nuove disposizioni, ... la S.V. sarà destinata alle mansioni di rabbocco olio e gasolio. A tal riguardo, fermo restando il suo profilo orario di 26 ore settimanali e la rotazione ciclica dei giorni lavorativi indicata nel contratto di lavoro sottoscritto il 14/11/2007, la S.V. svolgerà la sua prestazione lavorativa esclusivamente al turno 4 (con orario di lavoro compreso dalle ore 19:30 alle ore 00:20), in quanto per lo svolgimento dell'attività a cui è temporaneamente assegnata non sono previsti aziendali altri turni di servizio.”;

21. sempre più prostrato fisicamente e psichicamente, in data 04/02/2011 il ricorrente si recava a visita presso il Centro per la Prevenzione, Diagnosi e Cura per le Malattie da Stress da Lavoro e Disadattamento Lavorativo dell'ASL TA, ove gli veniva posta la seguente diagnosi: *“Disturbo post-traumatico da stress e depressione grave da dequalificazione professionale ed eventi avversativi nell'ambito del lavoro”*, riscontrata l'impossibilità del paziente a svolgere lavori notturni e pesanti, con prognosi di 30 giorni di riposo (cfr. certificato- all.23);

22. in data 28/02/2011 il Responsabile del Centro Salute Mentale Taranto 1 e del Centro Prevenzione, Diagnosi e Cura per le Malattie da Stress da Lavoro e Disadattamento Lavorativo ASL TA redigeva per lo SPESAL - ASL TA relazione clinica prot. 110/28/2/2011 (all.24) in cui veniva posta a carico del ricorrente la seguente diagnosi:

“DISTURBO DEPRESSIVO GRAVE E DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS DI ELEVATA INTENSITÀ DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED EVENTI AVVERSATIVI NELL'AMBITO DEL LAVORO.”;

23. in data 01/03/2011 il ricorrente si sottoponeva a visita presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL TA, avendo proposto formale ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, avverso il giudizio di idoneità lavorativa espresso del medico aziendale competente in data 03/02/2011; all'esito lo SPESAL dell'ASL TA certificava (all.25) quanto segue: *“In merito al ricorso in oggetto citato, a seguito della visita e del*

colloquio effettuati in data 01/03/2011 presso questo Servizio, si modifica il giudizio espresso dal medico competente in data 03/02/2011, dichiarando il lavoratore:

IDONEO A MANSIONI A TERRA CON ESCLUSIONE DAL LAVORO SU TURNI SERALI (DURATA 12 MESI), DA AVVIARE SUCCESSIVAMENTE AL MEDICO COMPETENTE.”;

24. in data 06/03/2011 il ricorrente, al termine del periodo di 30 giorni di riposo prescrittigli dai sanitari, rientrava al lavoro e veniva applicato al centralino aziendale, pur non essendo stato inviato a visita del medico aziendale competente per la verifica dell'idoneità alla suddetta mansione. Poiché il locale centralino (ristretto, senza finestre, controindicato per la claustrofobia) non risultava compatibile con le patologie del ricorrente, dopo aver vanamente chiesto di essere adibito ad un lavoro compatibile con il suo stato di salute, il ricorrente chiedeva l'intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, lasciava il lavoro;

25. l'idoneità del ricorrente all'espletamento di prestazione lavorativa in orari notturni ed in locali ristretti veniva confermata da certificazione in data 7/3/2011 (all.26) del Responsabile del Centro Prevenzione, Diagnosi e Cura per le Malattie da Stress da Lavoro e Disadattamento Lavorativo ASL TA, del seguente tenore:

“Si certifica che il Sig. Di Corrado Luca ... è affetto da “Disturbo post-traumatico da stress e depressione grave in Disturbo Bipolare” da dequalificazione professionale ed eventi avversativi lavorativi.

Il paziente, pertanto, non è in grado di effettuare turni, di lavorare al buio (dalle 18 alle 8 del mattino), né di lavorare in luogo senza finestre, ristretto, in quanto, tra i sintomi del paziente è compresa la claustrofobia. Inoltre, come tutti gli altri lavoratori, non può essere emarginato ed isolato, pena il peggioramento delle sue condizioni psicofisiche. ...

Necessità pertanto di giorni 30 (trenta) di riposo e cura s.c.

È controindicato al suo percorso terapeutico - riabilitativo restare in casa durante le ore di reperibilità.”;

26. in data 10/03/2011 il Responsabile del Centro Prevenzione, Diagnosi e Cura per le Malattie da Stress da Lavoro e Disadattamento Lavorativo ASL TA compilava certificato medico di malattia professionale: nella

comunicazione prot. n. 146 (all.27) indirizzata all'AMAT, al Sindaco di Taranto, allo SPESAL, alla Direzione INAIL, all'Ispettorato del Lavoro, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Taranto e al sig. Di Corrado, si certificava che il ricorrente "è stato riscontrato affetto dalla seguente malattia professionale:

"DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS DI GRADO ELEVATO E DEPRESSIONE GRAVE IN SOGGETTO CON DISTURBO BIPOLARE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E VARI INFORTUNI OSTEO-ARTICOLARI" CON RICONOSCIMENTO INAIL DEL 16% DI MENOMAZIONE. NON APPLICAZIONE PRESCRIZIONE SPESAL, CHE ESCLUDEVA IL LAVORO SERALE E NOTTURNO. COLLOCAZIONE IN LOCALE NON A REGOLA, STRETTO, SENZA FINISTRE, CHE CAUSA CLAUSTROFOBIA.

CIRCOSTANZE E CAUSE DELLA MALATTIA

Lavorazione: ex autista. Collaboratore d'esercizio.

Rischi: organizzazione del lavoro. Costrittività organizzativa.

Datori di lavoro esercenti tale lavorazione: AMAT.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA MALATTIA

Prognosi favorevole fino a completa guarigione, a condizione che vengano rimosse le cause professionali scatenanti e venga sottoposto ad adeguato trattamento terapeutico."

27. seguiva certificazione medica di malattia professionale INAIL in data 21/03/2011 (all.28) attestante che:

- la diagnosi della malattia in esame è stata posta per la prima volta il 26/03/2008 (cfr certificato CSM ASL/TA del 26/03/2008 -all.29- in cui diagnosticava "disturbo dell'umore in agente bipolare" e si somministrava terapia farmacologica per 60 giorni), in concomitanza del primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia in esame;

- la malattia ha prodotto inabilità temporanea assoluta al lavoro dal giorno 24/01/2011 fino a tutto il 06/04/2011;

- anamnesi patologica remota: postumi di altre lesioni o malattie pregresse congenite o acquisite riferiti o constatati quali *disturbo bipolare*;

- invalido civile al 60%; pensionato INPS - inabilità 2/3; menomazione INAIL 17%;

- *DIAGNOSI: DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS E DEPRESSIONE MEDIA DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED EVENTI AVVERSAIVI NELL'AMBITO DEL LAVORO;*

- *PRESCRIZIONI: psicofarmaci; colloqui psichiatrici; psicoterapia";*

28. in data 05/04/2011 l'AMAT inviava al ricorrente nota prot. n. 6267 UP (all.30) con la quale si comunicava che, a partire dal 6 aprile 2011, data di cessazione dello stato di malattia e primo giorno di lavoro utile, egli sarebbe stato impiegato nella "postazione telefonica situata presso la sala operativa dell'Area d'appartenenza", in quanto "mansioni, di carattere esclusivamente sedentario e consistenti nel ricevere telefonate esterne da smistare ai superiori di turno presenti", ritenute "conformi alle prescrizioni indicate dai sanitari del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Taranto in data 1° marzo 2011."; nel contempo si inviava il ricorrente a visita da parte del medico aziendale competente nel giorno 6 aprile 2011;

29. a conclusione della prescritta visita del 06/04/2011 il medico aziendale competente esprimeva il seguente giudizio di idoneità lavorativa: "*NON IDONEO ALLA MANSIONE DI CENTRALINISTA SALA/OPERATIVA. Consiglio attenersi indicazioni ASL CIM prot. n. 146 del 10/03/2011.*" (all.31);

30. all'esito dell'anzidetta visita del medico aziendale competente, seguiva nuova comunicazione dell'AMAT prot. n. 6605/UP in data 8/4/2011 (all.32), poi integrata con nota prot. n.6669 /UP del 11/4/2011 (all.33), con la quale si disponeva la provvisoria applicazione del ricorrente presso l'Area di appartenenza - Ufficio Movimenti - in "mansioni aventi carattere ausiliario" e lo svolgimento dell'attività lavorativa nella fascia oraria compresa dalle ore 7:30 alle ore 14:00, dal lunedì al giovedì di ogni settimana;

31. in esecuzione delle comunicazioni ricevute, il giorno 08/04/2011 il ricorrente si recava sul posto di lavoro presso l'Ufficio Movimenti, laddove riscontrava di essere stato applicato "al nulla" ed a restare di fatto

inoperoso, dovendo dimorare in una stanza isolata dal resto dell'Ufficio, priva di telefono o altri mezzi di comunicazione; ove si trovava una scrivania da condividere con altro dipendente, il sig. Granio Nicola, due sedie, un fotocopiatore ed un raccoglitore; il tutto senza alcun carico di lavoro;

32. per quanto innanzi, dopo aver vanamente sollecitato l'azienda per le vie brevi, in data 28/4/2011, il ricorrente presentava istanza scritta (all.34) per essere applicato alle mansioni di verificatore, come previsto anche dal profilo contrattuale di inquadramento (all.35); detta istanza, ancora una volta, non riceveva riscontro;

33. per completezza espositiva, deve precisarsi che, con nota in data 10/3/2011 (all.36), il ricorrente chiedeva di usufruire dei benefici contrattuali per le malattie particolarmente gravi (art. 1, comma 4, dell'A.N. 19/09/2005-all.37); con nota prot. n. 7381/UP del 20/04/2011 (all.38), l'AMAT comunicava al ricorrente il rigetto della predetta istanza, formalmente sulla base del parere negativo espresso dal medico aziendale competente, con nota prot. n. 6695 del 12/04/2011 (all.39), di fatto, in quanto il ricorrente restava e resta persona "non gradita" all'Azienda;

34. non v'è chi non veda come il ricorrente, dopo la riassunzione da parte dell'AMAT e nonostante abbia accettato un inquadramento inferiore a quello in precedenza rivestito, peraltro a fronte della rinuncia ai propri diritti (economici, previdenziali, contributivi, di anzianità di servizio, ecc.), ha dovuto anche sottostare alle successive determinazioni aziendali, palesemente vessatorie e discriminatorie. Nonostante i vari infortuni sul lavoro subiti nel corso degli anni, che gli hanno causato lesione del polso sinistro, lesione del legamento peroneo calcare della caviglia destra, lesione del menisco, attacchi di panico postraumatici (con riconoscimento complessivo di invalidità pari al 17%), l'Azienda, non tenendo in alcuna considerazione lo stato di salute del ricorrente, lo ha adibito a lavori pesanti ed a turni notturni, ovvero lo ha costretto in ambienti e mansioni non compatibili con le sue condizioni psico-fisiche, fino al punto che, da ultimo, il ricorrente è stato relegato in una stanza isolata, priva di mezzi di comunicazione e senza alcun carico di lavoro;

35. la condotta dei dirigenti e preposti aziendali, evidentemente ispirata e finalizzata a perseguire illecitamente il ricorrente nell'ambiente lavorativo, ha comportato uno stato di prostrazione fisica e psicologica notevole a carico del lavoratore, il tutto diagnosticato e certificato in atti;
36. in particolare, a seguito degli eventi avversativi subiti nell'ambiente di lavoro, il ricorrente ha accusato la seguente sintomatologia, di cui tutt'ora soffre: insonnia, irrequietezza, ansia, cefalea, tachicardia, scarsa energia, difficoltà nelle relazioni sociali e sessuali, bassa autostima, profondo senso di dolore e di tristezza morale con tratti di angoscia esistenziale, disturbi dell'attenzione e della concentrazione; è caduto in uno stato di prostrazione psichica sempre più grave, caratterizzato da depressione e disturbi psicosomatici;
37. persistendo i problemi di salute causati dallo stress e dagli eventi avversativi in ambiente lavorativo il ricorrente si è sottoposto alle cure del medico di base (cfr. prescrizioni del 20/10/2009, 08/03/2010, 08/04/2010; certificati di diagnosi per indennità di malattia per i giorni 18-21/11/09, 02-03/02/10, 08-09/03/10, 19/03/10, 30-31/03/10 - all. da 40 a 48) e del Centro Salute Mentale dell'ASL TA (cfr. certificazioni citate);
38. il ricorrente -giusta quanto riportato nel parere medico legale in data 28/02/2011 del dirigente del C.S.M. - Centro Prevenzione Diagnosi e Cura per le Malattie da Stress da Lavoro e Disadattamento Lavorativo dell'ASL TA (all.49) - è affetto da "*Disturbo depressivo grave e disturbo post-traumatico da stress di elevata intensità da dequalificazione professionale ed eventi avversativi nell'ambito del lavoro*". Quanto al nesso di causalità tra la condotta datoriale tesa a dequalificare, demansionare e mortificare nell'ambito dell'ambiente lavorativo e le patologie riscontrate a carico del ricorrente, nell'anzidetta relazione così si legge: "Nel caso in esame le molestie morali subite nell'ambito del lavoro hanno rappresentato certamente per il periziando un "life event" di importanza traumatica grave, tale da provocare nello stesso una ripercussione dolorosa emotiva molto intensa.
Non si rilevano anamnesticamente dati che possano far ipotizzare patologie pre-esistenti né gli elementi desunti dall'esame psichico ci forniscono dati in tale senso.

Da queste considerazioni emerge che il sig. Di Corrado presenta attualmente un disturbo posttraumatico da stress e un disturbo depressivo medio, inquadrabili nosograficamente secondo il DSM IV e l'ICD-10, che secondo l'abituale criteriologia (importanza dell'evento traumatico, tempo e modalità di insorgenza, espressività sintomatologica) è da collegare causalmente agli eventi negativi lavorativi."

Pertanto, il parere anzidetto riporta le seguenti conclusioni:

"In base agli elementi descritti si ritiene di poter concludere che:

- *la situazione di pressioni continue e molestie morali subite sul lavoro ha costituito uno stressor idoneo a provocare l'insorgenza di disturbi psichici;*
- *i disturbi psichici riscontrati nel caso specifico sono compatibili con la patologia riscontrata in molti altri casi analoghi di emarginazione e dequalificazione sul lavoro (Leymann, Gilioli, Ege, Hirygoyen);*
- *per i citati criteri clinici, cronologico, qualitativi e quantitativi si ritiene si tratti di una condizione psicopatologica conseguente allo stress indotto dalle condizioni di lavoro;*
- *non risulta che il paziente abbia sofferto di patologia psichica in epoca anteriore a marzo 2008;*
- *il complesso dei disturbi psichici comporta un danno biologico psichico dovuto alle molestie morali subite sul lavoro. La sindrome posttraumatica da stress di grado severo comporta un danno biologico del 40% e trattasi di danno permanente (Giuffrè), anche se parzialmente migliorabile con trattamento integrato psicofarmacologico e psicoterapico. La depressione grave comporta un danno biologico del 30%, può migliorare anch'esso con adeguato trattamento psicofarmacologico e psicoterapico;*
- *un danno biologico complessivo del 58%;*
- *la rimozione delle cause del disturbo attuale, cioè una piena riabilitazione lavorativa, potrebbe comportare un miglioramento clinico;*
- *le spese prevedibili per cure mediche e di sostegno psicoterapeutico per i prossimi due anni sono quantificabili in 50.000*

(CINQUANTAMILA) euro, soprattutto per le cure psicoterapiche, con riserva d'ulteriori spese future."

39. la responsabilità dell'azienda convenuta discende dall'art. 2087 c.c. che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore; tale norma deve essere correlata con l'art. 32 della Costituzione (che ha posto la salute come diritto fondamentale dell'individuo), con l'art. 41, comma 2, della Costituzione (secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà ed alla dignità umana) e, infine, con l'art. 2 della Costituzione (che tutela il diritto fondamentale del lavoratore alla libera espressione della sua personalità sul luogo di lavoro); l'Azienda deve comunque rispondere alla luce degli artt. 2043 e segg. del codice civile.

40. L'AMAT S.p.a., pertanto, è tenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (riduzione stipendio conseguente al prolungato periodo di assenze per malattia, spese mediche e di cura ect.) e non patrimoniali (psico-fisici, biologico, esistenziale, da dequalificazione professionale e demansionamento, morale) subiti e subendi dal ricorrente.

Tanto premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, riservando espressamente ogni diritto non dedotto nel presente ricorso,

chiede

che l'On. Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, voglia così provvedere:

a) accertata e dichiarata la condotta vessatoria e persecutoria tenuta nei confronti del ricorrente da parte dell'azienda datrice di lavoro a mezzo dei suoi propositi e dirigenti, condannare l'AMAT Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal sig. Di Corrado Luca, quantificandoli in una somma non inferiore ad euro 350.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, previa occorrenza CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;

b) condannare l'azienda convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

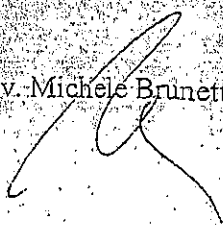
In via istruttoria si produce la documentazione innanzi richiamata, come da indice del fascicolo.

Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa ai punti da 1 a 36, oltre che prova contraria a quanto eventualmente articolerà controparte costituendosi; si indicano sin da ora come testi i sigg. Granio Nicola, Di Corrado Giuseppe e Marrone Maria, con termine per integrare o emendare la lista.

Si chiede infine ammettersi CTU per la quantificazione dei danni patiti dal ricorrente.

Taranto, 16/6/2011

Avv. Michele Brunetti



Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 04 OTT. 2011

alle ore 9,30 con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 24 GIU. 2011

Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

Il Cancelliere

L. CANCELLIERE - C2
D.ssa Maria BALDASSARRE

Docia conforme all'originale

Taranto 581114 2011



OPER. (92) RIO (23)
EALDI

Ur
3

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza di parte come in atti, io sottoscritto addetto al suddetto Ufficio, ho notificato il suddetto atto all'AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) s.p.a. (già AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - Azienda Speciale di Ente Locale), in persona del legale rappresentante p.t. corrente in TARANTO alla via Cesare Battisti n.657, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

A mani dell'impiegato/funziionario
Sig. Luigi Stasolla
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

14/07/2011

Giudiz.
FAMIGLIAR

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIARO

011-2



Prot. n° 17843 /UAG

Taranto, 26 SET. 2011

Egr. Avvocato
Claudio Petrone
Via Giovinnazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto: conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., si conferisce l'incarico di rappresentare la Società Amat S.p.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel ricorso ex art. 414 c.p.c. fissato per il giorno 04/10/2011 promosso dipendente Luca Di Corrado, rappresentato dall'Avv.to Michele Brunetti concernente la presunta condotta vessatoria della Società ai danni del dipendente.

Ai fini delle competenze professionali, si rende noto che le stesse saranno definite in relazione ai minimi tariffari.

L'incarico sarà assolto congiuntamente all'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

A handwritten signature, likely of the President, consisting of a stylized 'G' or similar character.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)